

PUBBLICAZIONE TRIMESTRALE

ISSN: 2279-9737

**Rivista**  
**di Diritto Bancario**

dottrina  
e giurisprudenza  
commentata

OTTOBRE/DICEMBRE

2021

[rivista.dirittobancario.it](http://rivista.dirittobancario.it)

## **DIREZIONE**

DANNY BUSCH, GUIDO CALABRESI, PIERRE-HENRI CONAC,  
RAFFAELE DI RAIMO, ALDO ANGELO DOLMETTA, GIUSEPPE FERRI  
JR., RAFFAELE LENER, UDO REIFNER, FILIPPO SARTORI,  
ANTONELLA SCIARRONE ALIBRANDI, THOMAS ULEN

## **COMITATO DI DIREZIONE**

FILIPPO ANNUNZIATA, PAOLOEFISIO CORRIAS, MATTEO DE POLI,  
ALBERTO LUPOI, ROBERTO NATOLI, MADDALENA RABITTI,  
MADDALENA SEMERARO, ANDREA TUCCI

## **COMITATO SCIENTIFICO**

STEFANO AMBROSINI, SANDRO AMOROSINO, SIDO BONFATTI,  
FRANCESCO CAPRIGLIONE, FULVIO CORTESE, AURELIO GENTILI,  
GIUSEPPE GUIZZI, BRUNO INZITARI, MARCO LAMANDINI, DANIELE  
MAFFEIS, RAINER MASERA, UGO MATTEI, ALESSANDRO  
MELCHIONDA, UGO PATRONI GRIFFI, GIUSEPPE SANTONI,  
FRANCESCO TESAURO+

### **COMITATO ESECUTIVO**

ROBERTO NATOLI, FILIPPO SARTORI, MADDALENA SEMERARO

### **COMITATO EDITORIALE**

GIOVANNI BERTI DE MARINIS, ANDREA CARRISI, GABRIELLA CAZZETTA, ALBERTO GALLARATI, EDOARDO GROSSULE, LUCA SERAFINO LENTINI (SEGRETARIO DI REDAZIONE), PAOLA LUCANTONI, EUGENIA MACCHIAVELLO, UGO MALVAGNA, ALBERTO MAGER, MASSIMO MAZZOLA, EMANUELA MIGLIACCIO, FRANCESCO PETROSINO, ELISABETTA PIRAS, CHIARA PRESCIANI, FRANCESCO QUARTA, CARMELA ROBUSTELLA, GIULIA TERRANOVA

### **COORDINAMENTO EDITORIALE**

UGO MALVAGNA

### **DIRETTORE RESPONSABILE**

FILIPPO SARTORI

## **NORME PER LA VALUTAZIONE E LA PUBBLICAZIONE**

LA RIVISTA DI DIRITTO BANCARIO SELEZIONA I CONTRIBUTI OGGETTO DI PUBBLICAZIONE SULLA BASE DELLE NORME SEGUENTI.

I CONTRIBUTI PROPOSTI ALLA RIVISTA PER LA PUBBLICAZIONE VENGONO ASSEGNATI DAL SISTEMA INFORMATICO A DUE VALUTATORI, SORTEGGIATI ALL'INTERNO DI UN ELENCO DI ORDINARI, ASSOCIATI E RICERCATORI IN MATERIE GIURIDICHE, ESTRATTI DA UNA LISTA PERIODICAMENTE SOGGETTA A RINNOVAMENTO.

I CONTRIBUTI SONO ANONIMIZZATI PRIMA DELL'INVIO AI VALUTATORI.

LE SCHEDE DI VALUTAZIONE SONO INVIATE AGLI AUTORI PREVIA ANONIMIZZAZIONE.

QUALORA UNO O ENTRAMBI I VALUTATORI ESPRIMANO UN PARERE FAVOREVOLE ALLA PUBBLICAZIONE SUBORDINATO ALL'INTRODUZIONE DI MODIFICHE AGGIUNTE E CORREZIONI, LA DIREZIONE ESECUTIVA VERIFICA CHE L'AUTORE ABBA APPORTATO LE MODIFICHE RICHIESTE.

QUALORA ENTRAMBI I VALUTATORI ESPRIMANO PARERE NEGATIVO ALLA PUBBLICAZIONE, IL CONTRIBUTO VIENE RIFIUTATO. QUALORA SOLO UNO DEI VALUTATORI ESPRIMA PARERE NEGATIVO ALLA PUBBLICAZIONE, IL CONTRIBUTO È SOTTOPOSTO AL COMITATO ESECUTIVO, IL QUALE ASSUME LA DECISIONE FINALE IN ORDINE ALLA PUBBLICAZIONE PREVIO PARERE DI UN COMPONENTE DELLA DIREZIONE SCELTO RATIONE MATERIAE.

**SEDE DELLA REDAZIONE**

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO, FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA, VIA VERDI 53,  
(38122) TRENTO – TEL. 0461 283836



**Esclusione delle quote sociali dalla liquidazione del patrimonio e tutela della dignità della persona (Decreto del Tribunale di Reggio Emilia, 5 febbraio 2021, Giudice Niccolò Stanzani Maserati)**

*Con un'interpretazione orientata alla tutela della dignità del debitore, il Tribunale di Reggio Emilia ha ritenuto che le quote sociali della s.r.l., da cui derivava il sostentamento del debitore, dovessero rientrare tra le eccezioni contemplate dal sesto comma lettera b) dell'art. 14-ter, legge n. 3/2012, al fine di consentire al debitore di continuare a percepire un reddito che gli permetta di mantenere sé e la propria famiglia.*

**SOMMARIO:** 1. La pronuncia del giudice. – 2. La procedura di liquidazione del patrimonio e la procedura di liquidazione controllata. – 3. L'esdebitazione in seguito alla procedura di liquidazione. – 4. La procedura di liquidazione e la tutela della dignità umana.

*1. La pronuncia del giudice*

Con il decreto in rassegna, il Tribunale di Reggio Emilia ha aperto, ai sensi dell'art. 14-ter, legge n. 3/2012, la liquidazione del patrimonio di un debitore sovraindebitato e ha escluso dalla procedura di liquidazione le quote di una società artigiana intestate allo stesso, in quanto unica fonte di reddito «attraverso i dividendi».

In particolare, il Tribunale ha ritenuto che – considerata la relazione particolareggiata presentata dall'Organismo di composizione della crisi, in cui risultava che il debitore sovraindebitato fosse titolare di una quota di partecipazione del 50% in una società artigiana e che la capacità reddituale della società dipendesse esclusivamente dall'apporto dei soci (l'istante e suo fratello) in termini di lavoro prestato – l'eventuale liquidazione delle quote avrebbe privato il debitore dell'unica fonte di reddito di cui disponeva, necessaria per mantenere sé stesso e la propria famiglia. Inoltre, la liquidazione della

quota non avrebbe apportato alcuna utilità alla procedura di liquidazione.

Il Giudice ha motivato l'esclusione con un'argomentazione basata sul *favor debitoris*, secondo la quale al debitore è consentito continuare a percepire reddito per mantenere sé e i propri familiari. In linea con tale motivazione, nel medesimo provvedimento viene ammessa anche la proposta del debitore di mettere a disposizione dei creditori, per la durata della procedura, gli eventuali utili eccedenti l'importo mensile che sarebbe stato ritenuto necessario per il sostentamento familiare.

## *2. La procedura di liquidazione del patrimonio e la procedura di liquidazione controllata*

In attesa dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, prevista per il 16 maggio 2022, la disciplina del sovraindebitamento applicabile a tutte le procedure aperte in seguito a domande presentate prima del suddetto termine è quella stabilita dalla legge n. 3/2012 (art. 390 c.c.i.i.). Tuttavia, poiché la legge in vigore è destinata ad essere abrogata, si ritiene utile considerare anche le principali modifiche apportate dal Codice della crisi alla procedura oggetto di trattazione.

La procedura di liquidazione del patrimonio (o, nel Codice della crisi, la procedura di liquidazione controllata) prevede la liquidazione giudiziale dei beni del debitore secondo regole concorsuali. La procedura può essere aperta in caso di sovraindebitamento del debitore: è quindi sufficiente una situazione equiparabile allo stato di crisi dell'imprenditore, in cui l'incapacità di adempiere in modo regolare le proprie obbligazioni sia statisticamente probabile, seppure non certa.

Secondo la legge n. 3/2012, la domanda di liquidazione deve essere depositata presso il tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza<sup>1</sup> e non può essere proposta dal debitore che abbia fatto ricorso ad altra

---

<sup>1</sup> Art. 14-ter, comma 2, legge n. 3/2012; art. 268 c.c.i.i. Sull'inderogabilità del foro cfr., tra gli altri, R. DONZELLI, *Il procedimento di liquidazione del patrimonio. La fase di apertura e la fase di accertamento*, in *La "nuova" composizione della crisi da sovraindebitamento*, F. Di Marzio, F. Macario, G. Terranova (a cura di), Milano, 2013, 70.

procedura da sovraindebitamento nei precedenti cinque anni<sup>2</sup>. Tale preclusione all'accesso alla liquidazione scompare nel Codice della crisi, in coerenza con la nuova regola che riconosce al creditore la legittimazione a chiedere l'apertura della procedura<sup>3</sup> e, più in generale, con la scelta di configurare come istituto premiale solo l'esdebitazione e non più anche la procedura di liquidazione<sup>4</sup>.

Per la legge n. 3/2012, il debitore che presenti tale domanda deve depositare altresì l'elenco dei creditori, dei relativi crediti e delle cause di prelazione; l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in possesso del debitore (con l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto); l'inventario dei beni; l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni (che, nel sistema della legge n. 3/2012, può servire per agevolare una valutazione della condotta del debitore e l'individuazione di eventuali atti impugnabili con revocatoria ordinaria); le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; la certificazione del nucleo familiare del debitore con l'elenco delle spese correnti necessarie al mantenimento del debitore stesso e della sua famiglia e, se del caso, l'indicazione degli stipendi, delle pensioni e di tutte le altre entrate dei componenti del nucleo familiare.

Nel Codice della crisi, invece, la Sezione relativa alla liquidazione controllata non indica la documentazione da depositare, ma nell'ambito della procedura da sovraindebitamento dovrebbero comunque applicarsi le regole dell'art. 39 (in materia di obblighi del debitore che chiede l'accesso ad una procedura regolatrice della crisi o dell'insolvenza)<sup>5</sup>, che richiedono il deposito di una serie di documenti

---

<sup>2</sup> V. art. 14-ter, comma 1, legge n. 3/2012, il quale richiama l'art. 7, comma, 2, lett. b, della medesima legge.

<sup>3</sup> Art. 268, comma 2, c.c.i.i.

<sup>4</sup> Sul punto v. anche M. CAMPOBASSO, *Dalla procedura di "liquidazione del patrimonio" alla "liquidazione controllata" del sovraindebitato*, in *La nuova disciplina delle procedure concorsuali. In ricordo di M. Sandulli*, Torino, 2019, 138; F. ACCETTELLA, *La liquidazione controllata del sovraindebitato: un primo commento*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2020, 664.

<sup>5</sup> Con riferimento a tale conclusione, si consideri che tra le disposizioni sulle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza e quelle sulle procedure da sovraindebitamento non sembra sussistere una distinzione netta e costante, sia perché il sovraindebitamento è definito dall'art. 2, comma 1, lett. c, c.c.i.i. come stato di crisi o insolvenza di determinati soggetti (i debitori civili e di quelli assimilati, come le

sostanzialmente corrispondente a quella indicata dalla legge n. 3/2012<sup>6</sup>. Tale documentazione sembra utile per consentire agli organi della procedura, oltre che di conoscere la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore, anche di individuare eventuali atti assoggettabili a revocatoria ordinaria e la parte dei guadagni del debitore necessaria al mantenimento della famiglia.

Il debitore deve farsi assistere da un organismo di composizione della crisi, iscritto nell'apposito albo tenuto dal Ministero della giustizia, o, in luogo di tale organismo, da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti. L'organismo, oltre a svolgere compiti di raccordo, a livello di comunicazioni, con l'agente della riscossione e gli uffici fiscali, predispone una relazione – che il debitore deve depositare unitamente alla domanda di liquidazione – nella quale si deve esprimere una valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore e illustrare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dello stesso.

Il deposito della domanda determina un primo effetto tipico – seppure non necessario – delle procedure concorsuali, giacché sospende, agli effetti del concorso, la maturazione degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvi gli interessi sui crediti privilegiati per il periodo determinato ai sensi degli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c. (art. 14-ter, comma 7, legge n. 3/2012; art. 268, comma 5, c.c.i.i.)<sup>7</sup>. È peculiare che in una procedura esclusivamente liquidatoria, la quale in un certo senso costituisce l'omologo del fallimento, la sospensione si produca fin dalla data del deposito della domanda (sul modello del concordato preventivo e del concordato minore), invece che a decorrere dal provvedimento di

---

start-up innovative); sia perché le disposizioni sul piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e quelle sul concordato minore sono collocate, non diversamente dalla disciplina del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti degli imprenditori, nel Titolo relativo agli «Strumenti di regolazione della crisi» (il Titolo IV del Codice della crisi); sia, infine, perché le disposizioni sulla procedura di liquidazione controllata sono collocate nel Titolo sulla «Liquidazione giudiziale», che è procedura riservata agli imprenditori commerciali (il Titolo V del Codice della crisi). In ogni caso, nella liquidazione controllata l'art. 39 c.c.i.i., qualora non si applicasse in via diretta, sarebbe comunque applicabile in via analogica.

<sup>6</sup> V. anche F. ACCETTELLA, *op. cit.*, 671.

<sup>7</sup> Cfr., in luogo di molti, A. CECCARINI, *L'attività del liquidatore e i controlli del giudice*, in *La "nuova" composizione della crisi da sovraindebitamento*, cit., 80.

apertura della procedura (sul modello del fallimento e della nuova liquidazione giudiziale dell'impresa commerciale insolvente). Si tratta evidentemente di una regola mirata ad evitare l'incremento dell'esposizione debitoria in vista dell'apertura della procedura.

Secondo la legge n. 3/2012, se la documentazione allegata alla domanda è conforme ai requisiti sopra indicati, il giudice, qualora verifichi l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, dichiara aperta la procedura di liquidazione con decreto; nomina un liquidatore (potrebbe anche trattarsi dell'organismo di composizione della crisi); dispone idonea forma di pubblicità della domanda di liquidazione e dello stesso decreto di apertura, oltre all'iscrizione nella rispettiva sezione del registro delle imprese nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa agricola o minore; ordina la consegna o il rilascio dei beni del patrimonio di liquidazione e ordina al liquidatore la pubblicazione del decreto nei pubblici registri in presenza di beni immobili o mobili registrati. La procedura di liquidazione resta aperta fino all'integrale esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ha ad oggetto l'intero patrimonio del debitore e si estende altresì ai beni che pervengano al debitore nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi, che vanno soddisfatte in prededuzione<sup>8</sup> (a questo proposito, con riferimento a tale periodo quadriennale, si dovrebbe ritenere che, in via di applicazione analogica dell'art. 42, comma 3, legge fall., il liquidatore, con l'autorizzazione del giudice<sup>9</sup>, possa rinunciare ad acquisire beni che pervengano al debitore qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo dei beni stessi<sup>10</sup>).

---

<sup>8</sup> Cfr. G. DI MARZIO, *L'estensione e la tutela del patrimonio oggetto di liquidazione nella novella legislativa*, in *La "nuova" composizione della crisi da sovraindebitamento*, cit., 81. Secondo G. TERRANOVA, *La nuova composizione della crisi da sovraindebitamento*, ivi, 8, sarebbe stato più coerente con le finalità dell'istituto restringere tale possibilità di acquisizione ai soli beni pervenuti a titolo gratuito e comunque lasciare al debitore le risorse acquisite mediante l'esercizio di una nuova attività.

<sup>9</sup> L'art. 42, comma 3, legge fall. richiede invece l'autorizzazione del comitato dei creditori.

<sup>10</sup> Per la diversa tesi secondo cui sarebbe necessario il consenso di tutti i creditori, G. DI MARZIO, *op. cit.*, 82.

Parzialmente diverse sono, invece, le regole stabilite dal Codice della crisi, per le quali il tribunale accerta, in base alla documentazione depositata (inclusa la relazione dell'organismo di composizione della crisi), che il debitore rientri tra quelli per cui è ammessa la liquidazione controllata e si trovi in una situazione di sovraindebitamento e, in caso positivo, dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione controllata. La verifica dell'assenza di atti di frode è quindi rinviata al successivo ed eventuale procedimento di esdebitazione (art. 280 c.c.i.i.)<sup>11</sup>. Questo mutamento è coerente con il fatto che, mentre l'esdebitazione è ancora concepita come un beneficio per soggetti sovraindebitati meritevoli, la procedura di liquidazione è ormai considerata dall'ordinamento, in termini per così dire oggettivizzati, come istituto generale per l'attuazione concorsuale della responsabilità patrimoniale del debitore sovraindebitato.

Ai sensi dell'art. 270 c.c.i.i., con la sentenza di apertura si nominano il giudice delegato e il liquidatore (individuandolo nello stesso organismo di composizione della crisi che ha redatto la relazione o, per giustificati motivi, scegliendolo nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministero della giustizia 24 settembre 2014, n. 202<sup>12</sup>); si ordina al debitore il deposito dell'elenco aggiornato dei creditori, qualora non lo abbia già depositato; si ordinano la consegna o il rilascio dei beni del patrimonio di liquidazione e, qualora vi siano beni immobili o mobili registrati, si ordina al liquidatore la pubblicazione della sentenza nei pubblici registri, oltre alla pubblicazione nella rispettiva sezione del registro delle imprese se il debitore svolge attività di impresa agricola o minore. Nella sentenza si ordina altresì al liquidatore l'inserimento della sentenza stessa nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia e si fissano le scadenze del procedimento di formazione dello stato passivo.

---

<sup>11</sup> Nel Codice della crisi le indicazioni sulle cause del sovraindebitamento, sulla diligenza del debitore nell'assunzione di obbligazioni, sulla sua solvibilità negli ultimi cinque anni e sull'eventuale esistenza di atti impugnati dai creditori non sono più prescritte con riferimento alla relazione dell'organismo di composizione da allegare alla domanda di liquidazione (art. 14-ter, comma 3, legge n. 3//2012), bensì con riferimento alla relazione dell'organismo di composizione da allegare alla domanda di esdebitazione (art. 283, comma 4, c.c.i.i.).

<sup>12</sup> Si tratta del Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento.

La liquidazione ha ad oggetto l'intero patrimonio, ma diversamente dalla disciplina anteriore al Codice della crisi, non si prevede l'estensione ai beni che pervengano al debitore nei quattro anni successivi alla domanda di liquidazione<sup>13</sup>. Tuttavia, prima dell'eventuale esdebitazione dovrebbero intendersi compresi nella liquidazione controllata anche i beni che pervengano al debitore durante la procedura, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi, salva la possibilità del liquidatore, con l'autorizzazione del giudice<sup>14</sup>, di rinunciare ad acquisirli quando i costi da sostenere superino il presumibile valore di realizzo, in applicazione analogica dell'art. 142, commi 2 e 3, c.c.i.i., relativo alla liquidazione giudiziale (omologo dell'art. 42, commi 2 e 3, legge fall., in materia di fallimento).

### 3. *L'esdebitazione in seguito alla procedura di liquidazione*

Sia per la legge n. 3/2012, sia per il Codice della crisi, il debitore è ammesso al beneficio della liberazione dalla quota di debiti nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatta nella procedura di liquidazione («debiti residui») se ricorrono determinate condizioni, salva la regola per la quale l'esdebitazione comunque non opera per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento o alimentari, per i debiti da illecito extracontrattuale, per quelli derivanti da sanzioni pecuniarie penali o amministrative non accessorie a debiti estinti<sup>15</sup> e, secondo la

<sup>13</sup> Critico sul punto, M. CAMPOBASSO, *op. cit.*, 142-143.

Riguardo alla durata della procedura, indipendentemente dalla questione dei beni inclusi nell'attivo concorsuale, occorre tenere conto che l'art. 282, comma 1, c.c.i.i., relativo all'esdebitazione in seguito alla liquidazione controllata, considera l'ipotesi che la procedura di liquidazione duri meno di tre anni. Inoltre, qualora l'ordinamento italiano stabilisse di estendere l'ambito applicativo della direttiva europea 2019/1023/UE (riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione) ai debitori civili, il termine di quattro anni previsto per l'esdebitazione contrasterebbe con l'art. 21 di tale direttiva.

<sup>14</sup> L'art. 142, comma 3, c.c.i.i. e l'art. 42, comma 3, legge fall. richiedono invece l'autorizzazione del comitato dei creditori.

<sup>15</sup> V. art. 14-*terdecies*, comma 3, legge n. 3/2012; e art. 278, comma 7, c.c.i.i. Sul punto cfr. S. LANDINI, voce *Esdebitazione*, in *Enc. dir., Annali*, VII, Milano, 2014, 442, secondo la quale le ragioni dell'esclusione sono fondate sulla funzione morale o di tutela della persona creditrice degli obblighi di mantenimento o alimentari.

legge n. 3/2012, per i debiti fiscali accertati successivamente all’inizio della procedura in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.

Con riferimento ai debiti che possono formare oggetto di esdebitazione, l’art. 14-*terdecies* della legge n. 3/2012 individua come condizione per l’esdebitazione il fatto che il debitore stesso abbia cooperato al regolare, efficace e sollecito svolgimento della procedura; non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti alla domanda di liquidazione; non abbia provocato il sovraindebitamento mediante un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali; non abbia, nei cinque anni precedenti all’apertura della liquidazione o nel corso della stessa, compiuto atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio o simulazioni di titoli di prelazione allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri; non sia stato condannato per uno dei reati previsti dall’art. 16, aventi ad oggetto la falsificazione, l’occultamento, la simulazione o la dissimulazione di attivo o passivo o la distruzione di documentazione, il compimento di pagamenti in violazione dell’accordo di composizione della crisi o del piano del debitore o l’intenzionale inosservanza di altre condizioni previste dagli stessi, l’aggravamento della posizione debitoria dopo il deposito della domanda per accedere ad uno di questi due procedimenti e per tutta la durata della procedura<sup>16</sup>. Vi sono poi altre due condizioni che meritano una menzione a parte.

La prima di esse consiste nel fatto che il debitore abbia svolto, nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione, un’attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un’occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego (art. 14-*terdecies*, comma 1, lett. e, legge n. 3/2012)<sup>17</sup>.

L’altra condizione è costituita dal fatto che nella procedura i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura siano stati soddisfatti almeno in parte (art. 14-*terdecies*, comma 1, lett. f, legge n.

---

<sup>16</sup> Cfr. M.G. SIRNA, *L’esdebitazione*, in *La “nuova” composizione della crisi da sovraindebitamento*, cit., 86-88.

<sup>17</sup> Sul problema dell’individuazione della *ratio* di tale previsione normativa, M.G. SIRNA, *op. cit.*, 86-87.

3/2012). Riguardo alla corrispondente disposizione in materia di esdebitazione del fallito, ossia l'art. 142, comma 2, legge fall., la giurisprudenza ritiene che ai fini dell'esdebitazione – purché vi sia rispetto della *par condicio creditorum* – per soddisfazione «in parte» possa intendersi anche la soddisfazione solo di *una parte dei creditori* (in ipotesi: i privilegiati e non i chirografari), senza che sia necessaria l'avvenuta soddisfazione di *una parte del credito di ciascun creditore* (privilegiato o chirografario)<sup>18</sup>. Nonostante l'opinione contraria o comunque critica di una parte della dottrina<sup>19</sup>, tale interpretazione merita di essere confermata anche con riferimento all'esdebitazione del debitore, in quanto l'interpretazione contraria contrasterebbe con la *ratio* della disciplina dell'esdebitazione e sarebbe inutilmente penalizzante per il debitore<sup>20</sup>, considerato che la tutela della posizione creditoria è già presidiata dalle cautele necessarie: infatti, oltre a richiedere tutti i requisiti sopra indicati, l'esdebitazione è comunque esclusa nel caso in cui il sovraindebitamento sia stato colposo o il debitore abbia compiuto atti di frode; la procedura di liquidazione ha ad oggetto la liquidazione di tutti i beni del debitore, salvi quelli che l'ordinamento indica come esclusi; per determinati debiti,

<sup>18</sup> Cfr. Cass., S.U., 18 novembre 2011, n. 24214; Cass., 8 agosto 2016, n. 16620; Cass., 1 settembre 2015, n. 17386; Cass., 14 giugno 2012, n. 9767; Cass., 14 giugno 2018, n. 15586; Cass., 27 marzo 2018, n. 7550; Trib. Como, 12 ottobre 2016; App. Torino, 4 dicembre 2017, con nota di M. BENINCASA, *Esdebitazione e soddisfazione dei creditori. Incentivo o mero presupposto oggettivo?*, in *Giur. it.*, 2018, 1935 ss. In dottrina, tra gli altri, D. VATTERMOLI, *L'esdebitazione tra presente e futuro*, in *Riv. dir. comm.*, 2018, I, 491 nt. 36.

<sup>19</sup> Cfr. S. PAGLIANTINI, *Il sovraindebitamento del consumatore. Studio critico sull'esdebitazione*, Torino, 2018, 84; F. FRADEANI, *L'esdebitazione del fallito: quale tutela per i creditori?*, in *Dir. fall.*, 2014, I, 395 ss.; A. CARRATTA, *Dell'esdebitazione del fallito e della sua illegittimità costituzionale*, in *Giur. it.*, 2009, 402 ss.

<sup>20</sup> Per l'analoga soluzione statunitense, cfr. D.A. SKEEL jr., *The Empty Idea of "Equality of Creditors"*, 166 U. Pa. L. Rev. 699 (2018), 737, il quale afferma che, «Like the early consumer bankruptcy cases, the two-thirds of today's consumer cases filed under Chapter 7 fit the pattern from which the equality norm arose: the debtor turns any assets over to the court so that the assets can be sold and the proceeds distributed to creditors, and the debtor is then given a discharge. In theory, most consumer cases thus hew closely to the equality of creditors norm, with general creditors each receiving a portion of the payout. The problem is that the payout is zero. Because most consumer debtors do not have any nonexempt, unencumbered assets, general creditors often do not receive a recovery».

espressamente indicati dalla legge in ragione di un giudizio di valore basato sul peculiare rilievo della c.d. causa del debito e sulla perdurante responsabilità etica o sociale del debitore, l'esdebitazione non è comunque ammessa<sup>21</sup>; il giudice, prima di concedere l'esdebitazione, deve sentire i creditori che non abbiano ricevuto integrale soddisfazione; tali creditori possono proporre reclamo.

La nuova disciplina dell'esdebitazione dei soggetti sovraindebitati viene parzialmente modificata ed integrata con ulteriori regole per le persone fisiche sovraindebitate che non siano in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura (c.d. sovraindebitato incapiente: art. 283 c.c.i.i.)<sup>22</sup>. In base al Codice, l'esdebitazione è dichiarata con decreto del tribunale decorsi tre anni dall'apertura della liquidazione controllata o, se la procedura dura meno di tre anni, con decreto del tribunale a seguito del provvedimento di chiusura della stessa, purché ricorrano le seguenti condizioni: il debitore non deve avere già ottenuto l'esdebitazione nei cinque anni precedenti alla domanda di apertura della procedura; non deve avere già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non deve avere determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (data quest'ultima condizione, occorrerebbe ritenere che la documentazione da depositare sia analoga a quella che, come si vedrà, è richiesta dall'art. 283 c.c.i.i. per il caso del sovraindebitato incapiente, inclusa la relazione dell'organismo di composizione della crisi). Inoltre, considerato che il rinvio dell'art. 282, comma 2, all'art. 280, lett. a, c.c.i.i. individua come requisito per l'esdebitazione anche l'attuale assenza di procedimenti o condanne definitive per reati concorsuali di matrice imprenditoriale, che non possono riguardare i soggetti non imprenditori, dovrebbe intendersi che l'esdebitazione non possa avvenire qualora siano attualmente in corso procedimenti o sussistano condanne definitive per reati aventi ad oggetto, per esempio, la fraudolenta rappresentazione della situazione economica e patrimoniale (v. art. 344, comma 1, lett. b, e comma 2, c.c.i.i.). In coerenza con questa interpretazione, il decreto correttivo del Codice della crisi ha aggiunto espressamente come requisito per

---

<sup>21</sup> V. sopra, ove si indicano i debiti per i quali l'esdebitazione non opera.

<sup>22</sup> La norma costituisce attuazione dell'art. 9, comma 1, lett. c, della legge delega 19 ottobre 2017, n. 155.

l'esdebitazione il fatto che il sovraindebitato non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito (v. il nuovo rinvio dell'art. 282, comma 2, c.c.i.i. all'art. 280, lett. b).

La disciplina dell'esdebitazione diviene più articolata e restrittiva quando il debitore, pur essendo meritevole perché non ha commesso atti in frode ai creditori e non ha dato luogo con dolo o colpa grave al proprio indebitamento, non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura (art. 283 c.c.i.i., dedicato, come detto, al sovraindebitato incapiente). In questo caso, infatti, il debitore può accedere all'esdebitazione solo per una volta e resta comunque obbligato al pagamento del debito nella misura in cui entro quattro anni dal decreto di esdebitazione sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori per almeno il dieci per cento, risultanti da una dichiarazione annuale del debitore (da presentare a pena di revoca del beneficio) o da verifiche a cura dell'organismo di composizione della crisi eventualmente disposte dal giudice<sup>23</sup>. Tra queste utilità non si intendono ricompresi i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati in favore dell'esdebitato, né le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia, da intendersi pari all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159. La domanda di esdebitazione si presenta al giudice mediante un organismo di composizione della crisi insieme all'elenco dei creditori e dei rispettivi crediti; all'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; alla copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; all'indicazione degli stipendi, delle pensioni e di tutte le altre entrate del debitore e del

---

<sup>23</sup> In una prospettiva che nella versione definitiva (approvata e pubblicata) del Codice della crisi potrebbe riferirsi prevalentemente al debitore imprenditore agricolo o minore oppure al debitore professionista, è stato rilevato che «la misura si traduce in un potente disincentivo per il debitore a produrre nuova ricchezza (almeno per i primi quattro anni), raggiungendo così un risultato esattamente antitetico a quello che unanimemente si ritiene essere l'obiettivo della *discharge*»: D. VATTERMOLI, *op. cit.*, 491-492.

suo nucleo familiare; e ad una relazione dell'organismo di composizione che indichi le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; esponga le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni; indichi eventuali atti del debitore impugnati dai creditori e valuti la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata con la domanda di esdebitazione.

Secondo l'art. 283, comma 5, c.c.i.i., nella relazione l'organismo di composizione deve inoltre indicare se il finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, che deve ritenersi determinato in misura idonea se è stato quantificato in un ammontare non inferiore all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per il parametro sopra indicato. Tale comma, almeno in prima battuta, appare fuori posto, in quanto si fatica a scorgere la funzione per l'esdebitazione in seguito a liquidazione controllata. Tuttavia, l'indicazione dell'organismo di composizione riguardo alla condotta del finanziatore, laddove individuasse una violazione dell'obbligo di corretta valutazione del merito creditizio, potrebbe servire a fare ritenere il debitore come esente da dolo o colpa grave o malafede nell'indebitamento e quindi a considerare inverata una delle condizioni per l'esdebitazione. Inoltre, qualora la procedura di liquidazione fosse ancora in corso, l'indicazione della violazione del finanziatore potrebbe essere utile a consentire o agevolare un'azione risarcitoria nei confronti del finanziatore da parte del liquidatore, in qualità di sostituto processuale *sui generis* del debitore, ai sensi degli artt. 270, comma 5, e 143 c.c.i.i. (oltre che, in ogni caso, un'azione risarcitoria nei confronti del finanziatore da parte di eventuali creditori direttamente danneggiati).

#### 4. *La procedura di liquidazione e la tutela della dignità umana*

La decisione del Tribunale si fonda sull'art. 14-ter, comma 6, lett. b), legge n. 3/2012, che esclude dalla liquidazione stipendi, pensioni e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia.

L'art. 14-ter, comma 6, legge n. 3/2012 (e l'art. 268, comma 4, c.c.i.i.), che salvaguarda la specifica quota di stipendio, pensione o altro guadagno che il giudice ritiene occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia, rappresenta una rilevante presa di posizione dell'ordinamento rispetto ad un problema giuridico che si colloca al crocevia tra diritto privato dell'economia e del mercato e diritti della persona e, in particolare, il diritto alla tutela della dignità umana. La disposizione è analoga a quella stabilita per il fallimento<sup>24</sup> o per la nuova liquidazione giudiziale delle imprese<sup>25</sup>, ma, mentre per l'imprenditore dichiarato insolvente un'altra attività fonte di guadagno è, statisticamente, solo futura ed eventuale, perché l'attività di tale soggetto era quella di esercitare l'impresa poi caduta in stato di insolvenza, per il debitore sovraindebitato – salvi i casi di perdita del lavoro – un'attività lavorativa potrebbe essere già in corso, con la conseguenza che la regola che protegge i guadagni occorrenti alla famiglia ha più possibilità di trovare effettiva applicazione.

Fin dalle modifiche apportate alla legge n. 3/2012 da parte del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221, le norme sulle procedure da sovraindebitamento, riguardanti il c.d. debitore civile, hanno segnato una rilevante evoluzione nella disciplina delle obbligazioni. In particolare, la possibilità di ottenere per il debitore l'esdebitazione per la parte dei crediti non soddisfatta tramite la procedura di liquidazione ha inciso profondamente sui rapporti obbligatori con i creditori<sup>26</sup>. Per le obbligazioni, è, infatti, diffusa l'opinione secondo cui questo settore del diritto si connoterebbe, oltre che per un elevato tecnicismo, per la neutralità e l'impermeabilità rispetto a giudizi di valore fondati su principi e sulla considerazione di

---

<sup>24</sup> Art. 46, comma 1, n. 2, e comma 2, legge fall.

<sup>25</sup> Art. 146, comma 1, lett. b, e comma 2, c.c.i.i.

<sup>26</sup> In generale, sull'esdebitazione del consumatore, cfr. R. DI RAIMO, *Debito, sovraindebitamento ed esdebitazione del consumatore: note minime sul nuovo diritto del capitalismo postmoderno*, in questa Rivista, 2018, 1 ss.; P. FEMIA, *Esdebitazione, responsabilità, estinzione parziale*, in *Il consumatore e la riforma del diritto fallimentare*, E. Llamas Pombo, L. Mezzasoma, U. Rana, F. Rizzo (a cura di), Napoli, 2019, 245 ss.; G. GRISI, *L'esdebitazione del consumatore*, in *Eur. dir. priv.*, 1 ss.; L. NIVARRA, *Sovraindebitamento e responsabilità patrimoniale*, in *Eur. dir. priv.*, 2020, 322 ss.; V. CONFORTINI, *Primato del credito*, Napoli, 2020, 96 ss.

situazioni particolari e personali<sup>27</sup>. Tale concezione trova un solido fondamento nella disciplina delle obbligazioni pecuniarie. In linea di principio l'impotenza economico-finanziaria del debitore, anche quando incolpevole, non rileva in termini di sopravvenuta impossibilità della prestazione<sup>28</sup>. Inoltre, per le obbligazioni pecuniarie l'impossibilità sopravvenuta non è configurabile in quanto il denaro è

---

<sup>27</sup> Su questo dogma cfr., tutti in senso critico, A. DI MAJO, *Delle obbligazioni in generale*, art. 1173-1176, in *Comm. c.c. Scialoja Branca*, Bologna-Roma, 1988, 20, il quale osserva che «il legislatore del cod. Napoleonico aveva insistito sul contenuto di «ragione» che da sempre, sin dall'epoca romana, aveva caratterizzato la disciplina delle obbligazioni. Il che era nel fondo un bell'eufemismo per sostenere la conformità dell'obbligazione alla «razionalità» delle leggi economiche (della domanda e dell'offerta), e cioè alla razionalità del mercato. Era evidente che una tale «razionalità» non sorreggeva il diritto di famiglia e neanche il sistema dei diritti reali. Ma non è in questo senso o almeno non è solo in questo senso che si intende parlare di «astrattezza» della obbligazione. Il problema dell'astrattezza dell'obbligazione è intimamente collegato al problema della individuazione delle categorie giuridiche del diritto moderno. È quindi connesso al più generale problema che investe anche la individuazione di altre categorie, del tipo ad es. *soggetto di diritto, diritto eguale, negozio giuridico*, ecc. «Astrattezza», dunque, dell'obbligazione vuol dire in concreto «indifferenza» verso un tipo particolare di rapporto (di scambio) o di soggetti del rapporto [...]» (la rilevanza degli elementi particolari del rapporto concreto ai fini dell'applicazione della disciplina dell'obbligazione è recuperata dall'Autore mediante i riferimenti alla correttezza e alla buona fede alla luce dei principi costituzionali: 289 ss.); U. BRECCIA, *Le obbligazioni*, in *Tratt. Iudica-Zatti*, Milano, 1991, 4-5, ove si afferma che «lo schema “neutro” dell'obbligazione considerata in astratto sembra incompatibile con la duttilità dei giudizi di valore» (ma si precisa poi che «Non si deve cadere [...] nell'equivoco [...] di pensare che l'obbligazione [...] sia sottratta all'influenza delle direttive generali del sistema» e soprattutto «al canone della “correttezza”»); e L. MODICA, *Profili giuridici del sovraindebitamento*, Torino, 2012, 37-38.

<sup>28</sup> Cfr., in luogo di molti, M. GIORGIANNI, *L'inadempimento*, Milano, 1975, 311; P. RESCIGNO, voce *Obbligazioni (nozioni)*, in *Enc. dir.*, XXIX, Milano, 1979, 174-175; S. MAZZAMUTO, *Le nuove frontiere della responsabilità contrattuale*, in *Eur. dir. priv.*, 2014, 760-761. Sull'inadeguatezza di tale caratteristica dell'obbligazione a fare fronte al problema del sovraindebitamento, E. PELLECCIA, *Dall'insolvenza al sovraindebitamento. Interesse del debitore alla liberazione e ristrutturazione dei debiti*, Torino, 2012, xxv; L. MODICA, *op. cit.*; C. CAMARDI, *Il sovraindebitamento del consumatore e il diritto delle obbligazioni. Alcune riflessioni ai confini del sistema del diritto civile*, in *Sovraindebitamento e rapporto obbligatorio*, G. D'Amico (a cura di), Torino, 2018, 182 ss.

un bene fungibile, individuato in un «genere» e quindi destinato a non perire mai<sup>29</sup>.

Questo principio ha in realtà una portata più limitata di quanto potrebbe sembrare. È vero che nelle norme sulle obbligazioni, per l'elevato tecnicismo della regolamentazione e le profonde radici delle figure teoriche di riferimento, i giudizi di valore si avvertono in misura minore che «in altri luoghi del diritto civile»; tuttavia anche l'applicazione di tale disciplina è orientata e guidata da giudizi di valore e dai principi costituzionali, sia tramite il «riempimento» delle «clausole generali quali la diligenza, la buona fede, la correttezza, lo stato di necessità», sia mediante una «lettura assiologicamente orientata» degli enunciati normativi<sup>30</sup>. È stato, per esempio, rilevato che «quando l'assenza di liquidità segnala povertà, altri valori, al di là del rapporto obbligatorio, entrano in considerazione; valori di primaria grandezza, connessi alla persona. Prestare attenzione alla condizione dei debitori caduti in miseria è un imperativo per l'UE, essendo il contrasto alla povertà implicato nell'art. 3, co. 3, Tratt. UE ed esplicitamente richiamato nell'art. 34 della Carta dei diritti

---

<sup>29</sup> La questione è segnalata, in sostanza, da E. PELLECCIA, *op. cit.*; L. MODICA, *op. cit.*, 11; C. CAMARDI, *op. cit.*, 182 ss.; S. PAGLIANTINI, *op. cit.*, 132-133. In generale, sul principio *genus numquam perit* e i suoi limiti, L. MENGONI, *Inadempimento delle obbligazioni. Rassegna critica di giurisprudenza (1943-1946)*, in *Temi*, 1946, 566 ss. e ora in *Scritti*, II, *Obbligazioni e negozio*, C. Castronovo, A. Albanese, A. Nicolussi (a cura di), Milano, 2011, 8-9. Ritiene, invece, che il principio *genus numquam perit* sia inadeguato al sistema delle obbligazioni pecuniarie, M. GIORGIANNI, *op. cit.*, 300 ss., in part. 304-305.

<sup>30</sup> Cfr. P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, III ed., Napoli, 2006, 551-552 e 858 ss., il quale precisa altresì che «Il passaggio da compiere è da una concezione dell'obbligazione, rigida e dogmatica, ad una, casistica e problematica, che non si riduca a mera prassi, che non rifiuti l'apporto dei concetti ma li elabori in forma rinnovata, nel giusto equilibrio tra costruzione teorica ed esperienza fattuale, nel rispetto del metodo che, facendo leva sull'indissolubilità del binomio forma-sostanza, sottolinei l'unità nella diversità senza far violenza alle peculiarità dei fenomeni» (859). In una direzione analoga – a parte i qui non condivisi riferimenti ad una «discrezionalità valutativa» del giudice e alla realizzazione di fini anche «oltre il sistema normativo» – v. il bel saggio di F. GAMBINO, *L'obbligazione nel conflitto tra principi generali*, in *Riv. dir. civ.*, 2012, I, 56, per il quale «Il concetto dell'obbligazione entra in una diversa atmosfera, dove l'intervento del terzo [il giudice], che si distingue per gli ampi spazi di discrezionalità valutativa a lui attribuiti, è deputato a realizzare, attraverso e oltre il sistema normativo, determinati fini socio-economici dell'ordinamento».

fondamentali dell'UE [...]. Si è da tempo e in ripetute occasioni dato impulso all'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme [...]. Il debitore è persona e, minato il dogma dell'impotenza finanziaria colpevole per definizione, acquista rinnovato vigore il richiamo alla salvaguardia della sua dignità e all'istanza di solidarietà che, in un'economia sociale di mercato ispirata a coesione e quindi giocoforza sensibile all'esigenza di redistribuzione della ricchezza, non può non innervare i rapporti interprivati, ivi compresi quelli tra creditori e debitori»<sup>31</sup>.

Tali rilievi mettono in luce il problema, già segnalato in relazione alle procedure concorsuali<sup>32</sup>, della tutela della dignità del debitore che non sia in grado di adempiere. Essi valgono, inoltre, a relativizzare anche il dogma dell'indifferenza della disciplina delle obbligazioni pecuniarie rispetto alla situazione personale del debitore e all'applicazione dell'impossibilità sopravvenuta. In ogni caso, questo dogma, essendo ricavato – a torto o a ragione – da disposizioni di fonte legislativa, non ha valore sovraordinato rispetto alla disciplina legale che prevede procedure da sovraindebitamento esdebitatorie. Invero, l'inapplicabilità dell'istituto dell'impossibilità sopravvenuta non impedisce l'applicazione di procedure da sovraindebitamento o di norme sull'esdebitazione. Il problema relativo agli istituti del sovraindebitamento consiste, piuttosto, nel verificare, alla luce del sistema, a quali casi, con quali conseguenze e con quali limiti essi si

---

<sup>31</sup> G. GRISI, *L'inadempimento di necessità*, in *Le obbligazioni e i contratti nel tempo della crisi economica. Italia e Spagna a confronto*, G. Grisi (a cura di), Napoli, 2014, 299 ss. Notevole appare il cambio di direzione rispetto alla situazione descritta da P. RESCIGNO, *op. cit.*, 174, ove si legge che «Per apprezzare il significato della normale ininfluenza delle condizioni economiche con riguardo alla responsabilità per l'ineseguita prestazione, deve tenersi presente che la disciplina dell'inadempimento reca l'impronta di una dottrina autorevole che si andò formando in Italia a partire dagli anni del primo conflitto mondiale. L'instabilità monetaria, l'economia di guerra, i pubblici interventi che incidevano sulla disponibilità dei beni e sulla libertà dei commerci, le tensioni e gli scioperi cominciarono allora ad assumere il carattere, se non di eventi abituali, certamente di fatti frequenti, e sembrò perciò più adeguata alla sicurezza dei traffici giuridici una concezione rigidamente obiettiva dell'inadempimento e della responsabilità che ne deriva».

<sup>32</sup> Cfr. infatti P. PERLINGIERI, *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, Napoli, 1972, 13, il quale segnala, tra i problemi relativi alla tutela della personalità, quelli inerenti alle procedure concorsuali, con particolare riferimento al trattamento del debitore insolvente e al «rispetto della sua dignità».

applichino e, quindi, quale posizione assumano nell'ordinamento. Per essere applicate in tutta la propria estensione, le recenti norme sul sovraindebitamento concorrono con le altre norme alla formazione, alla modifica o all'innovazione del sistema.

Il decreto in commento conferma la prospettiva sopra delineata. Con un'interpretazione orientata alla tutela della dignità del debitore, il Tribunale ha infatti ritenuto che le quote sociali della s.r.l., da cui derivava il sostentamento del debitore, dovessero rientrare tra le eccezioni contemplate dal sesto comma lettera b) dell'art. 14-*ter* al fine di consentire al debitore di continuare a percepire un reddito che gli permetta di mantenere sé e la propria famiglia.

Nel contemperamento di valori, principi e interessi, i guadagni dell'attività del debitore sovraindebitato occorrenti al mantenimento suo e della sua famiglia sono esentati dalla procedura che tutela i creditori perché l'esigenza di mantenimento del debitore e della famiglia è ritenuta più rilevante dell'esigenza dei creditori di ottenere la soddisfazione dei propri crediti e, più a monte, perché l'ordinamento costituzionale, anche nelle sue interazioni con i valori e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e riconosciuti dal TUE (art. 6), considera i valori della dignità umana e della solidarietà, e i relativi principi (oltre alla promozione del valore del lavoro), prevalenti rispetto ai valori e principi che presidiano la tutela del credito.

Questi ultimi principi non sono accantonati, ma sono, per così dire, subordinati ai primi. La tutela del credito torna ad espandersi appena si faccia riferimento ai guadagni dell'attività del debitore non necessari al mantenimento dello stesso e della sua famiglia. Questa lettura è stata condivisa anche dal Tribunale nel provvedimento in rassegna, il quale, nell'ottica di un bilanciamento tra gli interessi, ha ritenuto ammissibile la previsione, formulata dal debitore in sede di istanza di apertura della liquidazione, di devolvere alla procedura stessa gli eventuali utili eccedenti l'importo mensile stabilito dal giudice per il suo sostentamento familiare.

Sul punto è possibile un'ulteriore riflessione. La commisurazione di quanto occorre e di quanto invece è in eccesso rispetto al sostentamento è rimessa al giudice. In tale commisurazione il giudice dovrebbe osservare i principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità, per adattare l'applicazione della norma legale e dei sovrastanti valori e

principi costituzionali alle specifiche circostanze e ai bisogni familiari indispensabili del caso concreto.

Per la commisurazione e la quantificazione di «quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia» il nuovo art. 283 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, in relazione ad un diverso problema in materia di esdebitazione del c.d. sovraindebitato incapiente, fa riferimento ad una «misura pari all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159»<sup>33</sup>. Questa misura dovrebbe essere considerata una soglia minima che, almeno in relazione al problema di individuare i guadagni esclusi dal patrimonio di liquidazione, il giudice potrebbe ritenere di dovere aumentare, in considerazione delle circostanze concrete e degli interessi rilevanti in gioco.

Il tema delle risorse patrimoniali o economiche da riservare al debitore si inserisce nel contesto del delicato problema dell'individuazione di un equilibrio tra esigenze di tutela del credito ed esigenze di tutela del debitore<sup>34</sup>. Da una parte, in una prospettiva attenta alla tutela del credito, si può rilevare che, nella disciplina del sovraindebitamento, l'incapienza patrimoniale del debitore, anziché attivare un «dispositivo di sanzione», rischia di attivare un «dispositivo di cura» sostanzialmente affidato alla discrezionalità del giudice a discapito del diritto del creditore<sup>35</sup>. Da un'altra parte, in una prospettiva attenta alla tutela del debitore, si può ritenere che, se tale disciplina non consentisse di esentare un minimo di risorse dall'azione dei creditori e

---

<sup>33</sup> Il riferimento all'«ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà» si trova anche nell'art. 545, comma 7, c.p.c., per il quale «Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà» (e la parte eccedente tale ammontare è pignorabile solo nei limiti previsti dalla legge).

<sup>34</sup> Si vedano le riflessioni di R. DI RAIMO, *Consumatore e mercato nelle discipline della crisi. Notazioni preliminari*, in *Il consumatore e la riforma del diritto fallimentare*, cit., 33 ss.; ID., *Le discontinuità che seguono i grandi traumi: pensando al credito (e al debito), mentre la notte è ancora fonda*, in *Giustiziacivile.com*, 9 aprile 2020, 3 ss. Sul punto sia consentito anche il rinvio a G. BIFERALI, *Credito al consumo e sovraindebitamento del consumatore*, Milano, 2019, 8 ss., 44 ss.

<sup>35</sup> S. PAGLIANTINI, *op. cit.*, 5 ss.

di accedere all'esdebitazione, si rischierebbe di trovarsi davanti al carneluttiano «uomo a cui manca ormai la forza e lo stimolo di ridiventare un nucleo di produzione», considerato come «un ramo secco della pianta economica»<sup>36</sup>.

Quest'ultimo rischio può essere ritenuto sopportabile e non decisivo dal punto di vista economico, ma potrebbe essere ritenuto centrale e da evitare dal punto di vista sociale, a patto che la quota di risorse patrimoniali ed economiche esente dall'azione dei creditori rimanga negli stretti limiti dei bisogni per una vita dignitosa del debitore e dei suoi familiari. Si tratta di una limitazione significativa ed insidiosa dell'effettività del diritto di credito nella relazione privatistica individuale tra creditore e debitore, che può tuttavia trovare una giustificazione quando lo statuto civilistico dell'obbligazione si trova immerso nella disciplina del concorso collettivo tra l'universalità dei creditori sull'universalità del patrimonio del debitore<sup>37</sup>.

---

<sup>36</sup> Per le parole tra virgolette, cfr., con riferimento al concordato preventivo regolato dall'abrogata legge 24 maggio 1903, n. 197, F. CARNELUTTI, *Espropriazione del creditore*, in *Riv. dir. comm.*, 1930, I, 678-679.

<sup>37</sup> Sul carattere dell'universalità delle procedure concorsuali, cfr., con particolare riferimento al fallimento, S. SATTA, *Diritto Fallimentare*, Padova, 1996, 4-5.